

**Allegato "B" al N. 45.308 di repertorio N. 22.041 di raccolta
STATUTO DI BANCA IFIGEST S.p.A.**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**Articolo 1
(Denominazione)**

E' costituita una società per azioni con la denominazione sociale:
"BANCA IFIGEST - S.p.a."

La società è capogruppo del gruppo bancario denominato "Gruppo Bancario IFIGEST".

Nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario sopra descritto, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del T.U.B., emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, di-sposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

La società è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del T.U.B., il presente Statuto è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.

La società è soggetta agli obblighi di informativa al pubblico sanciti dalle disposizioni di vigilanza di volta in volta vigenti.

**Articolo 2
(Sede)**

La società ha sede legale in Firenze, all'indirizzo risultante dal Registro Imprese competente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'istituzione di dipendenze, rappresentanze ed uffici in Italia ed all'estero, nonché la loro soppressione. L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è riservata all'Assemblea.

**Articolo 3
(Oggetto)**

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

A tal fine essa può, con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere tutte le operazioni e i servizi di investimento, bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, anche per conto di intermediari che esternalizzano funzioni operative, servizi o attività di investimento.

La società nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentari, potrà assumere partecipazioni in altre società.

**Articolo 4
(Durata)**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea.

In deroga al disposto del secondo comma dell'art. 2437 c.c., non hanno diritto di recesso i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 16.425.000 (sedici milioni quattrocentoventicinquemila) diviso in n. 16.425.000 (sedici milioni quattrocentoventicinquemila) azioni ordinarie di 1 (uno) euro ciascuna.

Ciascun azionista potrà possedere, direttamente e/o indirettamente, una partecipazione societaria non superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto; ogni atto che importi la violazione della disposizione che precede è inefficace nei confronti della società, salvo quanto in appresso specificato per le ipotesi di aumento di capitale sociale e di successione mortis causa.

Per partecipazione indiretta si intende quella detenuta per interposizione fiduciaria o per il tramite di società, enti o gruppi societari di cui l'azionista detiene il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Qualora si determini, all'esito di operazioni di aumento di capitale o per successioni mortis causa, il superamento del limite di partecipazione del 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto, fermi restando in capo al socio gli obblighi autorizzativi imposti dalle Autorità di Vigilanza, le azioni eccedenti il suddetto limite devono essere alienate entro 60 (sessanta) giorni.

Il diritto di voto relativo alle azioni eccedenti il suddetto limite è sospeso, ma le azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo dei quorum costitutivo e deliberativo delle assemblee.

Decorso il termine di 60 (sessanta) giorni di cui al paragrafo che precede, senza che sia intervenuta l'alienazione, il diritto agli utili ed il diritto di opzione relativi alle azioni eccedenti il limite del 5% sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni.

Il capitale potrà essere ulteriormente aumentato per deliberazione dell'Assemblea.

Le nuove azioni dovranno essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute. Spetterà all'Assemblea di determinare il valore di emissione, le condizioni ed i termini dell'esercizio del diritto di opzione, quelli di pagamento ed ogni altra modalità relativa alla emissione delle nuove azioni.

Con delibera dell'Assemblea la Società può emettere obbligazioni nei limiti delle vigenti disposizioni.

Sia gli aumenti di capitale che le emissioni di obbligazioni, anche convertibili, potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione in base ad apposite deleghe attribuitegli dall'Assemblea straordinaria ai sensi degli artt. 2420 ter e 2443 del codice civile.

Articolo 6 (Trasferimento delle Azioni)

Le azioni sono nominative e trasferibili anche per atto tra vivi.

I trasferimenti posti in essere tra azionisti, o nei confronti del coniuge o dei parenti entro il secondo grado dell'azionista, non sono soggetti al diritto di prelazione.

Negli altri casi il Socio che intenda cedere proprie azioni, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, PEC o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, indicando il prezzo e le condizioni alle quali intende cedere le azioni stesse.

Tale comunicazione dovrà essere inoltrata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ai Soci a mezzo lettera raccomandata, PEC o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Socio offerente.

Nello stesso termine il Presidente del Consiglio di Amministrazione curerà, inoltre, che sul sito internet della Società o su "Il Sole 24 Ore" sia pubblicato un avviso contenente almeno il numero delle azioni offerte in prelazione ed i termini per l'esercizio del diritto di prelazione, con l'invito a contattare la Presidenza per le altre informazioni inerenti le azioni offerte in prelazione.

I Soci potranno manifestare la loro volontà di esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, dandone comunicazione diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata, PEC o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso inviato dal medesimo.

Le eventuali azioni rimaste inoperte verranno automaticamente e proporzionalmente ripartite tra coloro che hanno esercitato in tal senso apposita opzione contestualmente all'esercizio del diritto di prelazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà immediatamente a comunicare – mediante lettera raccomandata, PEC o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento - al Socio offerente i nominativi dei Soci che hanno deciso di acquistare le azioni.

L'offerta di acquisto può riguardare solo l'intera partecipazione messa in vendita.

Qualora nessuno esercitasse il diritto di prelazione il Socio offerente sarà libero di vendere la propria partecipazione a terzi purché alle condizioni tutte indicate nella comunicazione di offerta; se entro tre mesi non si perfeziona la vendita, le azioni torneranno ad essere soggette alla presente clausola.

Articolo 7

(Doveri dell'azionista)

La qualità di azionista implica l'accettazione incondizionata dello statuto. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

I certificati azionari, numerati in ordine progressivo, sono firmati da due membri del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni sono indivisibili; nel caso di comproprietà di una o più azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da uno di essi quale rappresentante comune.

Articolo 8

(Presidente Onorario)

La società ha facoltà di nominare un Presidente Onorario con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Il Presidente Onorario, trattandosi di una carica onorifica non disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge, resterà in carica per il periodo di tempo, anche

indeterminato, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza della società e non può risultare conferitario di poteri, né ha diritto di intervento alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario presiede l'Assemblea degli azionisti in caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ORGANI SOCIALI

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea legalmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue decisioni legalmente adottate obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10 (Convocazione)

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (in Italia o in altro paese dell'Unione Europea) e delle materie da trattare.

Le assemblee sono convocate ai sensi dell'art. 2366 c.c. con pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su "Il Sole 24 Ore" nei termini ivi indicati. Le assemblee possono anche essere convocate mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Articolo 11 (Intervento in Assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetti il diritto di voto e che abbiano effettuato il deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le altre banche eventualmente indicate nell'avviso di convocazione da almeno 5 giorni.

L'azionista che ha diritto di intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altro Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea e che non sia azienda o istituto di credito né Amministratore o Sindaco o dipendente della società e di società da essa controllate.

Per quanto non contemplato nel presente articolo si applica l'art. 2372 del codice civile.

Articolo 12 (Assemblee - Disposizioni Generali)

Le assemblee sono ordinarie e o straordinarie ai sensi di legge.

Esse si tengono nella sede sociale o in altro luogo del territorio nazionale o dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

E' ammessa la possibilità che le assemblee della società si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede

e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente Onorario ed in sua assenza dal Vice Presidente.

In caso di assenza o d'impedimento dei sopra menzionati soggetti funge da Presidente uno dei Consiglieri designato dalla maggioranza dei Soci presenti.

L'Assemblea nomina un segretario.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 13 (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) eleggere le cariche sociali e determinarne gli emolumenti;
- b) approvare il bilancio annuale e la destinazione degli utili;
- c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per singole operazioni, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti;
- d) approvare le politiche di remunerazione e incentivazione del personale nel rispetto di criteri e metodologie disposte dalla normativa di vigilanza;
- e) approvare i criteri per la determinazione degli eventuali compensi per la conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica, determinandone i limiti quantitativi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- f) approvare i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option);
- g) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del Capitale sociale.

Essa delibera validamente a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente a mag-

gioranza dei presenti qualunque sia la parte di capitale presente o rappresentata.

Le delibere aventi ad oggetto l'innalzamento del rapporto tra la componente variabile e quella fissa delle remunerazioni individuali del personale oltre il rapporto di 1:1 dovranno essere assunte:

Su proposta dell'organo con funzione di supervisione strategica che indichi le funzioni a cui appartengono i soggetti interessati, il loro numero, le ragioni sottostanti alla proposta, le implicazioni prospettiche sulla patrimonialità della banca;

Con un quorum deliberativo dei 2/3 del capitale rappresentato in Assemblea se l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale, e con un quorum deliberativo di almeno i 3/4 del capitale rappresentato in assemblea negli altri casi.

Tale rapporto non potrà comunque essere superiore alla misura di 2:1.

Articolo 14

(Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria riguardanti interventi da assumere su richiesta dell'Organo di Vigilanza, sono assunte con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalle disposizioni di legge.

TITOLO IV

DELL'AMMINISTRAZIONE

Capo I – Del Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

(Disposizioni generali)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette a tredici membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea sulla base di proposte di uno o più azionisti. Le candidature devono assicurare le professionalità risultanti dal processo di autovalutazione quali-quantitativo che la Banca deve porre in essere ai sensi delle vigenti disposizioni. A tal fine sarà disponibile presso la Sede sociale il documento aggiornato sul processo di autovalutazione.

Almeno un quarto degli Amministratori eletti devono essere Amministratori non esecutivi, cioè che non siano membri del Comitato Esecutivo se nominato, non siano destinatari di deleghe e non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.

Almeno un quarto degli eletti deve avere i requisiti di indipendenza di seguito definiti:

a) non intrattenere o non aver intrattenuto nel triennio precedente relazioni economiche di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la società;

b) non essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere di esercitare il controllo sulla società, né partecipare a patti parasociali per il controllo della società;

c) non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente

alla rete della società incaricata della revisione legale della Banca;
d) non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti, intendendosi per stretto familiare i parenti e gli affini fino al quarto grado, il coniuge o il convivente more uxorio, nonché i figli di quest'ultimo.

Ai fini della determinazione del numero degli Amministratori non esecutivi e di quelli in possesso dei requisiti di indipendenza, qualora il rapporto non sia un numero intero si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

Apposito regolamento interno definisce i limiti al cumulo degli incarichi che si applicano ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'indipendenza degli Amministratori ed il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi sono periodicamente valutate dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare senza ritardo l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, fermo restando il potere dell'organo amministrativo di compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 16

(Presidente, Vice Presidente)

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, fatte salve le disposizioni dell'art. 8 che precede, verranno esercitate dal Vice Presidente se nominato.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del vice presidente, il Consiglio potrà essere convocato e presieduto dall'amministratore delegato, se nominato, e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano in carica.

Il Consiglio nomina di volta in volta un segretario anche esterno al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

(Ruolo e compiti del Presidente)

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, se nominato, e agli altri amministratori esecutivi. Egli si pone come interlocutore dell'Organo con funzione di controllo e degli eventuali comitati interni al Consiglio di Amministrazione e svolge quei compiti allo stesso riservati dalle normative di vigilanza di volta in volta vigenti.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri informazioni adeguate.

Il Presidente verifica che la Banca predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi e, laddove tenuta, piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo.

Il ruolo del Presidente deve essere un ruolo non esecutivo; egli non potrà

svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Il Presidente non può essere membro del Comitato Esecutivo ma potrà partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di tale organo.

Articolo 18

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà presso la sede sociale o in altro luogo del territorio nazionale o europeo ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno tre amministratori o da due sindaci effettivi, con la specificazione degli oggetti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare; le riunioni del Consiglio di Amministrazione dovranno tenersi di regola una volta al mese; alle riunioni consiliari potrà partecipare, se nominato, il direttore generale.

Le riunioni potranno tenersi anche per video conferenza, purché il Presidente dell'Adunanza ed il segretario siano presenti in un unico luogo, vi sia la possibilità di identificare i partecipanti, che ciascuno di essi possa intervenire in ogni momento e che ognuno possa trasmettere, ricevere o visionare i documenti, e ciò nel rispetto delle norme di legge emanate ed emanande.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera raccomandata, posta elettronica o telefax da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza per i quali l'avviso sarà fatto con telegramma, posta elettronica o raccomandata a mano o telefax da spedire almeno un giorno prima di quello stabilito per la seduta.

Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori; le deliberazioni debbono raccogliere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti alla seduta; in caso di parità di voti, prevale la deliberazione votata da chi presiede.

Delle deliberazioni assunte è redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario.

Articolo 19

(Emolumenti, indennità e rimborsi spese)

L'assemblea stabilisce, nel rispetto della normativa di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione, i compensi, le indennità e le eventuali partecipazioni agli utili per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché i compensi o le indennità per i componenti del Comitato Esecutivo o per gli amministratori delegati se nominati. L'assemblea può assegnare ai membri del Consiglio di Amministrazione un'indennità per la risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa da liquidare alla cessazione del mandato (trattamento di fine mandato).

Tutti gli amministratori hanno infine diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro ufficio.

Articolo 20

(Poteri e Cariche Sociali)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta.

Al Consiglio di Amministrazione, pertanto, sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale e per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati all'Assemblea dei So-

ci.

Le decisioni di cui ai successivi punti 6) e 7) sono subordinate alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti se implicanti impegni di spesa superiori a euro 500.000 o comunque se di valore superiore a euro 500.000.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione (e non possono quindi essere oggetto di delega), oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o in base a disposizioni degli organi di vigilanza, le decisioni concernenti:

1. la determinazione dei criteri di coordinamento e la direzione delle società del gruppo, l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia.

2. la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario, le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari ed il controllo sul funzionamento della società, l'approvazione dei sistemi contabili e di reporting, la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;

3. tutti i compiti e le funzioni attribuite all'organo con funzione di supervisione strategica e di gestione ai sensi delle disposizioni di vigilanza vigenti con particolare riguardo alla normativa concernente i controlli interni;

4. la nomina, la revoca del Direttore Generale, nonché la determinazione delle specifiche attribuzioni inerenti la sua carica e la relativa retribuzione;

5. l'acquisto, l'assunzione in leasing, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili;

6. l'acquisto, la vendita o il conferimento di aziende o rami d'azienda;

7. l'assunzione e la cessione di partecipazioni;

8. l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze, rappresentanze e uffici;

9. l'approvazione del budget annuale;

10. l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;

11. l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;

12. la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità e di controllo dei rischi;

13. la promozione di azioni dinanzi ad organi giurisdizionali, amministrativi ed arbitrali, in ogni grado, fase procedimentale e sede, con ogni correlativa facoltà e potere.

Il Consiglio di Amministrazione si pone come interlocutore diretto delle funzioni di controllo interno nell'ambito del ruolo e dei compiti allo stesso assegnati dalle normative di vigilanza all'organo con funzione di supervisione strategica e di gestione.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo, formato da tre a non più di cinque persone, o un solo Amministratore Delegato fissandone i poteri e la retribuzione.

Il Consiglio ha facoltà di delegare al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato propri poteri con l'eccezione dei poteri non delegabili per legge e di quelli riservati dal presente Statuto all'esclusiva competenza del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, potrà attribuire specifici incarichi a singoli Consiglieri finalizzati a coadiuvare l'Amministratore Delegato per garantire il presidio delle attività correnti necessarie per il funzionamento ed il coordinamento della struttura operativa e

della rete commerciale conferendo le relative procure, con obbligo di riferire, oltre all'Amministratore Delegato, allo stesso Consiglio con periodicità almeno trimestrale.

Il Consiglio potrà conferire deleghe per determinati atti o negozi a singoli consiglieri; potrà delegare poteri in materia di erogazione del credito e di gestione al Direttore Generale, ove nominato, stabilendone i limiti.

Il Consiglio potrà altresì delegare poteri in materia di erogazione del credito e di gestione corrente ai dirigenti, ai funzionari addetti alla direzione ed ai preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

I titolari di deleghe in materia di gestione corrente dovranno dare sollecita informativa circa le decisioni da loro assunte alla persona o all'Organo cui sia attribuita la competenza superiore; quanto alle decisioni assunte in materia di erogazione del credito dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia sollecitamente alla persona o all'Organo cui sia attribuita competenza superiore e, periodicamente, per importi globali, al Consiglio di Amministrazione.

L'amministratore delegato e/o il Comitato Esecutivo, se nominati, riferiranno al Consiglio sui singoli affidamenti da loro concessi.

In caso di urgenza, il presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, nell'ipotesi di sua assenza o impedimento, il Vice presidente, ove nominato, può assumere - su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale - decisioni di competenza del Consiglio con obbligo di portarle a conoscenza del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione successiva.

Il Consiglio di Amministrazione definisce in un regolamento interno il processo di autovalutazione degli organi sociali; tale processo riguarderà gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli organi stessi.

Capo II – Del Comitato Esecutivo

Articolo 21

(Composizione e funzionamento del comitato esecutivo)

Ai sensi dell'Art. 20 il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque amministratori, stabilendone i poteri in conformità all'art. 22, primo comma, del presente statuto.

Ferme le disposizioni di legge i componenti del Comitato Esecutivo non possono svolgere incarichi di amministrazione, direzione e controllo o di altra natura in altri gruppi bancari o assicurativi se non espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

Il Comitato sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio Amministrazione.

Il Comitato elegge un Segretario, anche tra soggetti esterni al Comitato.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale.

Alle riunioni partecipa, con voto consultivo e con facoltà di far inserire nei verbali le proprie dichiarazioni, il Direttore Generale, ove nominato.

Quando nominato, il Comitato Esecutivo si riunisce mediante convocazione, anche informale, del Presidente, o di chi ne fa le veci tutte le volte che questi lo ritenga opportuno.

Le riunioni potranno svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione a distanza con le modalità previste dall'art. 17 del presente Statuto.

Il Comitato Esecutivo si riunisce validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno sono validamente adottate a maggioranza dei voti, in caso di parità di voti, prevale la deliberazione votata dal Presidente.

Articolo 22

(Poteri e attribuzioni del Comitato Esecutivo)

Fermo quanto stabilito all'Art. 20, al Comitato Esecutivo è delegata, se nominato, la gestione corrente della Società con tutti i poteri che non siano riservati - dalla legge o in conformità al presente statuto - alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che quest'ultimo non abbia altrimenti delegato al Direttore Generale. In ogni caso il Comitato Esecutivo:

- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e - nei limiti delle proprie attribuzioni - dei piani e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione

- esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche sovrintende l'attività della forza commerciale distribuita nelle varie sedi coordinandone e controllandone l'operatività e curando l'integrazione della medesima con le regole ed i criteri di comportamento che governano l'attività operativa presidiata dal Direttore Generale

cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa e, sentito il Direttore Generale, formula in tal senso proposte al Consiglio di Amministrazione

riferisce, con il Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, per ciascun trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle controllate

nei casi di urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non sia riservata dalla legge e dal presente Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

Capo III – Dell'Amministratore Delegato

Articolo 23

(Poteri e attribuzioni dell'Amministratore Delegato)

Ai sensi dell'Art. 20 il Consiglio di Amministrazione può nominare un solo Amministratore Delegato.

Fermo quanto stabilito all'Art. 20, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri da delegare all'Amministratore Delegato. In ogni caso l'Amministratore Delegato:

- riveste la carica di Direttore Generale con le mansioni ed i poteri previsti dall'art. 24

- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e - nei limiti delle proprie attribuzioni - dei piani e degli indirizzi stabiliti dal

Consiglio di Amministrazione

- esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche
- sovrintende l'attività della forza commerciale distribuita nelle varie sedi coordinandone e controllandone l'operatività e curando l'integrazione della medesima con le regole ed i criteri di comportamento che governano l'attività operativa
- cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa e formula in tal senso proposte al Consiglio di Amministrazione
- riferisce al Consiglio di Amministrazione, per ciascun trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle controllate
- nei casi di urgenza, l'Amministratore Delegato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non sia riservata dalla legge e dal presente Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

Capo IV – Del Direttore Generale

Articolo 24

(Poteri e compiti del Direttore Generale)

Laddove non sia nominato un Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione elegge un Direttore Generale che è il capo di tutti i servizi, degli uffici e del personale della banca e dipende dal Consiglio di Amministrazione; ne segue le direttive, riferisce circa l'andamento della gestione, esegue le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo, gestisce gli affari correnti, avvalendosi dell'opera di dirigenti e funzionari.

Il direttore generale dispone inoltre di poteri in materia di trasferimento e promozioni nella sua qualità di capo del personale nei limiti delle deleghe all'uopo conferitegli.

Il direttore generale partecipa con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Capo V – Della rappresentanza sociale

Articolo 25

(Rappresentanza legale e firma sociale)

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o - in caso di sua assenza o impedimento - al Vice presidente, se nominato che ne fa le veci ai sensi dell'articolo 16 – spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio nonché la firma sociale.

La firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato, se nominato, o ad altri amministratori e al direttore generale, secondo i limiti e le modalità delle rispettive deleghe.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, il Consiglio di Amministrazione potrà altresì conferire facoltà di firma a dirigenti, funzionari o altri dipendenti per determinati atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità.

TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26
(Disposizioni generali)

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi, tra i quali elegge il presidente, e da due Sindaci supplenti, determinandone la retribuzione.

Articolo 27
(Compiti e poteri del Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti e poteri previsti dalle vigenti disposizioni del codice civile, è tenuto al puntuale rispetto della normativa speciale e delle prescrizioni dell'Autorità di Vigilanza.

In particolare il Collegio vigila:

- a) sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo contabile;
- c) sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema degli obiettivi di rischio (RAF);
- d) sull'indipendenza della società di revisione legale e formula proposte all'assemblea per il conferimento dell'incarico di revisione legale.

Il Collegio adempie agli obblighi di cui all'art. 52 del T.U.B. e successive modifiche e/o integrazioni.

Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

I sindaci assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, ed alle Assemblee.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza ed essere trascritte nell'apposito libro, nel quale devono risultare gli accertamenti eseguiti anche individualmente. Le riunioni potranno svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione a distanza con le modalità previste dall'art. 17 del presente Statuto.

I verbali ed atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

TITOLO VI
DELLA REVISIONE LEGALE

Articolo 28

La revisione legale è esercitata da una società di revisione iscritta nel Registro dei revisori legali.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di Legge e regolamentari.

TITOLO VII
BILANCIO ED UTILI

Articolo 29
(Bilancio)

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio l'organo amministrativo redigerà il bilancio

a norma di legge.

Articolo 30
(Ripartizione degli Utili)

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata la quota del 10% (dieci per cento) destinata alla riserva legale, ovvero, se questa abbia raggiunto l'importo previsto dalle vigenti leggi, alla riserva statutaria, saranno ripartiti tra gli azionisti in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 31
(Dividendi)

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 32

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33
(Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

F.ti: Giovanni Bizzarri - DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO